

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo

Economico Sostenibile di seguito denominata "ENEA" o "Agenzia" - con sede

legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196,

(Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona dell'Ing.

Giorgio Graditi, Direttore Generale, agli effetti del presente atto domiciliato presso

la sede dell'Agenzia

PEC: enea@cert.enea.it.

E

la Regione Abruzzo di seguito denominata "Regione" con sede legale in L'Aquila

Via Leonardo da Vinci, 6 c.a.p. 67100 (C.F. 80003170661 – PI 00291890663),

nella persona del Presidente Dott. Marco Marsilio, domiciliato per la carica presso

la sede della Regione;

PEC: dpc025@regione.abruzzo.it.

(di seguito ENEA e Regione, collettivamente, le "Parti" e singolarmente la "Parte")

Premesso che:

- l'ENEA è un Ente di diritto pubblico istituito dall'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55, è posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 4 del D. L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, in Legge 16 dicembre 2022, n. 204;

- l'ENEA è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e

all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini. Le funzioni istituzionali prima richiamate sono assicurate e sviluppate attraverso una rete di centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari di rilievo nazionale e internazionale, con capacità di analisi, progettazione, realizzazione e gestione di problematiche territoriali complesse;

- l'ENEA collabora con le Regioni e con le Amministrazioni locali per promuovere, attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle realtà produttive del territorio e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- l'ENEA fornisce un supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in materia di efficienza energetica degli usi finali dell'energia e di servizi energetici, ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/32/CE;
- l'ENEA ha istituito la Divisione DUEE-SAIP per svolgere, tra le altre cose, la funzione di interfaccia fra la stessa, le Regioni ed il loro Enti Locali assicurando il coordinamento delle attività svolte a livello nazionale attraverso i Centri di Consulenza Energetica Integrata (CCEI);
- dal 1991 è attivo a Pescara il CCEI dell'ENEA che negli ultimi anni ha svolto un'ampia e riconosciuta attività di promozione delle strategie di risparmio energetico in Abruzzo;
- L'ENEA e la Regione Abruzzo hanno sottoscritto, in data 8 marzo 2016, una Convenzione quadriennale, prorogata il 12 febbraio 2020 per un ulteriore quadriennio a decorrere dal 7 marzo 2020 e pertanto in scadenza il 7 marzo 2024 e non più prorogabile;

• La Regione Abruzzo esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute nel DAP e negli strumenti di programmazione regionale di settore;

• La Regione Abruzzo, nell'ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, riconosciute quali motori della strategia di sviluppo economico e sociale regionale;

• La Regione Abruzzo è fortemente impegnata, come ribadito nel suo programma di legislatura nel promuovere l'efficienza energetica negli usi finali e perseguire l'obiettivo di incrementare la quota di produzione energetica da fonti rinnovabili sul proprio territorio.

Considerato che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Tutto ciò premesso concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

Con il presente Protocollo d'intesa le Parti intendono collaborare al fine di promuovere l'efficienza energetica e i servizi energetici sostenibili, con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e s.m.i., che avverrà attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

• promuovere l'efficienza energetica e l'uso sostenibile dell'energia negli usi finali e diffondere la ricerca, il progresso tecnologico, l'innovazione e la formazione su questi temi, presso tutti i soggetti operanti nel settore energetico regionale;

• migliorare la definizione ed attuazione della normativa regionale relativa all'efficienza energetica (controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti

termici, prestazione energetica degli edifici, contratti di rendimento energetico);

• collaborare all'elaborazione della normativa in materia di efficienza energetica, nell'ambito dell'attuazione della strategia europea.

Tali attività saranno rese operative con la formalizzazione di singoli Atti Esecutivi con le modalità indicate nel successivo art.4.

Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono disciplinati dalle disposizioni contenute:

- nel presente Protocollo d'intesa;

- nei singoli Atti esecutivi di cui al successivo art.4 stipulati in esecuzione dello stesso Protocollo d'intesa;

- in tutta la normativa che disciplina le attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Art. 3 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività indicate all'art. 1 del presente Protocollo d'Intesa secondo le proprie competenze e con la massima cura e diligenza.

Per l'esercizio della collaborazione di cui all'art. 1:

- l'ENEA si impegna a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico per la realizzazione delle iniziative congiunte per promuovere l'efficienza energetica sul territorio regionale;

- la Regione Abruzzo si impegna a collaborare con ENEA per la programmazione e la progettazione di azioni volte all'efficienza energetica negli usi finali e al risparmio energetico, continuando, tra le altre cose, a mettere a disposizione, in

comodato d'uso gratuito, adeguati spazi per il personale ENEA di Pescara.

Art. 4 (Atti esecutivi)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Protocollo d'intesa attraverso la stipula di specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;

- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;

- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;

- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;

- il personale coinvolto;

- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;

- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;

- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Art.5 (Responsabili del Protocollo d'intesa)

Le Parti individuano quali responsabili delle attività di cui all'art. 1:

- per ENEA Dott. Alessandro Federici – responsabile Divisione Strumenti,

Analisi e Iniziative per le Politiche di Efficienza Energetica del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE-SAIP);

- per Regione Abruzzo Dott. Dario Ciamponi – dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025.

Ai Soggetti responsabili vengono conferiti i seguenti compiti:

- coordinare il processo complessivo di realizzazione del presente Protocollo d'intesa, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua concretizzazione;

- promuovere, in via autonoma e su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni dei soggetti sottoscrittori.

Art. 6 (Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione dell'altra operante nelle attività inerenti al presente Protocollo di intesa.

Il personale dipendente o in formazione di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad attenersi.

Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui al presente accordo, il soggetto cui

competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n.81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n.81/2008 e dell'art. 7 del D. Lgs. n. 101/2020. In questo caso le Parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008) e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (art. 109, comma 2, D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale. Si rimanda agli specifici atti esecutivi l'individuazione, nel dettaglio, dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza nonché le modalità per il corretto adempimento degli obblighi stessi e le competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature in uso alle Parti.

I soggetti ospitati in Agenzia sono tenuti ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti ENEA nonché il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e la Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA 2024-2026, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia alla sezione "Amministrazione Trasparente"

Art. 7 (Responsabilità civile e Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo di intesa, la sede

dell'altra Parte.

Art. 8 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Protocollo di intesa, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo di intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla legge.

Art.9 (Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art.10 (Risultati delle collaborazioni)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Protocollo di intesa, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà regolato per iscritto tra le Parti e, salvo diversa intesa, sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Art.11 (Pubblicazioni)

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Ai fini delle pubblicazioni in parola nonché delle correlate attività di comunicazione istituzionale, le Parti si concedono rispettivamente l'uso dei propri marchi e denominazioni, da esercitarsi in conformità alle modalità e limitazioni condivise dai competenti uffici delle medesime Parti.

Art. 12 (Trattamento dei dati)

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo di intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante:

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”. Le Parti si impegnano altresì ad individuare gli strumenti di trattamento dei dati più efficaci in seno ai singoli accordi stipulati in attuazione del presente Protocollo di intesa.

Art. 13 (Durata, proroga e recesso)

Il presente Protocollo di intesa avrà una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sua ultima sottoscrizione e potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza e in forma scritta.

È fatta salva la possibilità per entrambe le Parti di recedere anticipatamente previa comunicazione scritta con preavviso di 90 giorni. Le attività in corso di esecuzione dovranno essere completate, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 14 (Modifiche)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Protocollo di intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento del presente Protocollo di intesa.

Art. 15 (Divieto di cessione)

Il presente Protocollo di intesa non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 16 (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo di intesa, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso con preavviso da rendersi in forma scritta.

Art. 17 (Oneri finanziari e Costi)

Il presente Protocollo di intesa non determina o implica alcun obbligo di natura finanziaria tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 18 (Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Protocollo di intesa dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA: direzione generale@enea.it - PEC: enea@cert.enea.it.
- per la Regione Abruzzo: Servizio Politica energetica e risorse del territorio - PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it.

Art. 19 (Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che potesse nascere dal presente Protocollo di intesa.

Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, per ogni eventuale vertenza sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 20 (Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Protocollo di intesa è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 21 (Oneri Fiscali)

Il presente Protocollo di intesa sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

L'ENEA assolve l'imposta di bollo in modo virtuale – Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per ENEA

Il Direttore Generale

Ing. Giorgio Graditi

Per la Regione Abruzzo

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio